

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1687 del 04/04/2019
Oggetto	D. Lgs. N. 152/2006 - ART. 208 - COMMA 15 - DITTA ELIOS SRL DI PIACENZA. RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO MOBILE DI TRATTAMENTO (VAGLIATURA) PER RIFIUTI URBANI, SPECIALI E SPECIALI PERICOLOSI.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1702 del 02/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno quattro APRILE 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D. LGS. N. 152/2006 - ART. 208 - COMMA 15 - DITTA ELIOS SRL DI PIACENZA. RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE DI UN IMPIANTO MOBILE DI TRATTAMENTO (VAGLIATURA) PER RIFIUTI URBANI, SPECIALI E SPECIALI PERICOLOSI.

LA DIRIGENTE

Richiamato il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" nonché la Legge Regionale 01/06/2006, n. 5, con la quale la Regione Emilia Romagna aveva delegato alle Province le funzioni già esercitate e ad essa attribuite dal medesimo D.Lgs. n. 152/2006 in materia di rifiuti;

Preso atto che con Legge 30/07/2015, n. 13, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 07/04/2014, n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia (Arpae);

Visti:

- la legge 7.8.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D. Lgs. 3.4.2006, n. 152 "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la legge 7.4.2016, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

Vista la seguente documentazione:

- DET-AMB-2017-2058 del 20/04/2017 con la quale la SAC dell'Arpae di Piacenza aveva autorizzato, da ultimo e fino al 07/05/2019, la ditta ELIOS S.r.l. alla gestione di un impianto mobile di trattamento (vagliatura) per rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi. Tale impianto è stato prodotto dalla ditta Ecostar - tipo 2-MA - numero di identificazione 421;
- istanza del 25/02/2019 – prot. n. 035/19/CC (assunta al prot. Arpae n. 32182 in data 27/02/2019), con la quale la ditta ELIOS S.r.l. ha chiesto, ai sensi dell'art. 208 - comma 15 - del D.Lgs. n. 152/2006, il rinnovo senza modifiche, per un periodo di 2 anni, dell'autorizzazione di cui sopra;

Preso atto che il Servizio Territoriale dell'Arpae, a riscontro della richiesta del SAC dell'Arpae di Piacenza prot. n. 25734 del 18/02/2019, con nota PG/2019/43465 del 18/03/2019 ha comunicato "*di non evidenziare motivi ostativi al rinnovo dell'autorizzazione DET-AMB-2017-2058 del 20/04/2017, con le prescrizioni ivi contenute*";

Considerato che:

- il trattamento di vagliatura effettuato con l'impianto di che trattasi non apporta generalmente modificazioni alle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, fermo restando che l'attribuzione del CER deve intendersi in capo al produttore (detentore) che provvederà alla relativa classificazione in sede di campagna d'attività in conformità alla vigenti disposizioni, sulla base delle effettive caratteristiche dei rifiuti e del loro possibile smaltimento e/o recupero;
- nel caso di codici CER relativi a rifiuti urbani e speciali non pericolosi, individuati nell'istanza di autorizzazione, e non ricompresi tra quelli riportati nel D.M. 05/02/1998, il loro eventuale riutilizzo dovrà essere sottoposto a preventiva autorizzazione, ai sensi dell' art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006. Per quanto riguarda, invece, i rifiuti pericolosi, non essendo nessuno di quelli individuati nell'istanza ricompresi nell'elenco di cui al D.M. 12/06/2002 n. 161, un loro eventuale riutilizzo non è ammesso e andranno pertanto smaltiti presso centri autorizzati;

Avuto presente che la ditta ELIOS S.r.l. risulta iscritta dalla Prefettura di Piacenza in data 29/01/2019 al n. 3848/2019, nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, comma 52, della L. n. 190/2012 (cosiddetta WHITE LIST);

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Ritenuto, in ragione di quanto sopra descritto, che vi sono le condizioni per assumere il provvedimento richiesto per il rinnovo senza modifiche dell'attuale autorizzazione

DISPONE

per quanto indicato in narrativa di

1) **accogliere** accogliere l'istanza del 25/02/2019 – prot. n. 035/19/CC (assunta al prot. Arpae n. 32182 in data 27/02/2019) e di rinnovare, ai sensi dell'art. 208 - comma 15 - del D.Lgs. n. 152/2006, fino al **07/05/2021**, alla ditta ELIOS S.r.l. (C.F./P.IVA. 01327330336) con sede legale in Comune di Piacenza - via P.Bubba 21, l'autorizzazione alla gestione dell'impianto mobile di trattamento (vagliatura) per rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, impianto prodotto dalla ditta Ecostar - tipo 2-MA - numero di identificazione 421 - con il rispetto delle seguenti prescrizioni

a) le tipologie dei rifiuti per i quali è ammesso il trattamento (vagliatura) è quella dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi (che non dovranno contenere in nessun caso amianto) di cui all'art. 184 - commi 2, 3 e 4 - del D.Lgs n. 152/2006, individuabili all'allegato "D" della Parte Quarta del medesimo Decreto Legislativo con i seguenti codici CER:

01 01 01	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi
01 01 02	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
01 04 07 *	rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407
01 04 09	scarti di sabbia e argilla
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407
03 01 01	scarti di corteccia e sughero
03 01 04 *	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
03 03 01	scarti di corteccia e sughero
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)
10 01 02	ceneri leggere di carbone
10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato
10 01 04 *	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia
10 01 05	rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolforazione dei fumi
10 01 13 *	ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante
10 01 14 *	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
10 01 15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100114

10 01 16 *	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, contenenti sostanze pericolose
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100113
10 01 18 *	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 01 19	rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 100105, 100117 e 100118
10 01 24	sabbie dei reattori a letto fluidizzato
10 01 25	rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone
10 01 26	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie
10 02 02	scorie non trattate
10 02 07 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 02 08	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diverse da quelle di cui alla voce 100207
10 02 10	scaglie di laminazione
10 03 02	frammenti di anodi
10 03 04 *	scorie della produzione primaria
10 03 05	rifiuti di allumina
10 03 08 *	scorie saline della produzione secondaria
10 03 09 *	scorie nere della produzione secondaria
10 03 16	schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100315
10 03 17 *	rifiuti contenenti catrame della produzione degli anodi
10 03 18	rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 100317
10 03 23 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose
10 03 24	rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100323
10 03 29 *	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose
10 03 30	rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 100329
10 04 01 *	scorie della produzione primaria e secondaria
10 04 02 *	impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria
10 04 06 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
10 04 10	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100409
10 08 08 *	scorie salate della produzione primaria e secondaria
10 08 09	altre scorie
10 09 03	scorie di fusione
10 10 03	scorie di fusione
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 09 *	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose
10 11 10	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diversi da quelli di cui alla voce 101109
10 11 11 *	rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggio catodici)
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111
10 12 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 12 06	stampi di scarto
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
10 13 01	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
10 13 04	rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310
10 13 14	rifiuti e fanghi di cemento
15 01 01	imballaggi in carta e cartone
15 01 02	imballaggi in plastica
15 01 03	imballaggi in legno
15 01 04	imballaggi metallici
15 01 05	imballaggi in materiali compositi
15 01 06	imballaggi in materiali misti
15 01 07	imballaggi in vetro
15 01 09	imballaggi in materia tessile

15 01 10 *	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
15 01 11 *	imballaggi metalli contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti
16 11 01 *	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
16 11 02	rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161101
16 11 03 *	altri rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
16 11 04	altri rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161103
16 11 05 *	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105
17 01 01	cemento
17 01 02	mattoni
17 01 03	mattonelle e ceramiche
17 01 06 *	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106
17 02 01	legno
17 02 02	vetro
17 02 03	plastica
17 02 04 *	vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose
17 03 01 *	miscele bituminose contenenti catrame di carbone
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301
17 03 03 *	catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17 05 03 *	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
17 05 04	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503
17 05 05 *	fanghi di dragaggio, contenenti sostanze pericolose
17 05 06	fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 170505
17 05 07 *	pietrisco per massicciate ferroviarie, contenenti sostanze pericolose
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507
17 08 01 *	materiali da costruzione a base di gesso, contaminati da sostanze pericolose
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801
17 09 01 *	rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, contenenti mercurio
17 09 03 *	altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
19 01 07 *	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi
19 01 10 *	carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi
19 01 11 *	ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111
19 01 13 *	ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose
19 01 14	ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 190113
19 01 15 *	ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose
19 01 17 *	rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117
19 01 19	sabbie dei reattori a letto fluidizzato
19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 02	parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
19 05 03	compost fuori specifica
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia

19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi
19 10 03 *	fluff – frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
19 10 04	fluff – frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 191003
19 10 05 *	altre frazioni, contenenti sostanze pericolose
19 10 06	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 191005
19 12 01	carta e cartone
19 12 02	metalli ferrosi
19 12 03	metalli non ferrosi
19 12 04	plastica e gomma
19 12 05	vetro
19 12 06 *	legno contenente sostanze pericolose
19 12 07	legno, diverso da quello di cui alla voce 191206
19 12 08	prodotti tessili
19 12 09	minerali (ad es. sabbia, rocce)
19 12 10	rifiuti combustibili
19 12 11 *	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211
19 13 01 *	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301
20 01 01	carta e cartone
20 01 02	vetro
20 01 11	prodotti tessili
20 01 37 *	legno, contenente sostanze pericolose
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137
20 01 39	plastica
20 01 40	vetro
20 02 01	rifiuti biodegradabili
20 02 02	terra e roccia
20 02 03	altri rifiuti non biodegradabili
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati
20 03 02	rifiuti dei mercati
20 03 03	residui della pulizia stradale
20 03 07	rifiuti ingombranti

- b) i rifiuti di cui ai codici CER 101314 - 170505* - 170506, potranno essere sottoposti a vagliatura solo successivamente alla verifica della percentuale di sostanza secca che dovrà risultare superiore al 55% (stato fisico fangoso palabile);
- c) la capacità dell'impianto non potrà superare le **374.400** t./anno di rifiuti da sottoporre al trattamento, fermo restando l'eventuale assoggettamento alle procedure di V.I.A./screening nei casi previsti dalla normativa di settore;
- d) l'impianto dovrà essere installato e gestito conformemente a quanto indicato nelle relazioni tecniche e secondo quanto specificamente previsto e comunicato per ciascuna singola campagna di attività anche in relazione all'esatta identificazione del luogo di posizionamento. Nel territorio della provincia di Piacenza il luogo di posizionamento dovrà risultare idoneo in base alle apposite previsioni di settore (PPGR e PTCP); in ogni altra parte del territorio nazionale dovranno essere rispettate le previsioni localizzative eventualmente ivi previste;
- e) l'attività di trattamento potrà essere svolta solo presso i produttori o i detentori dei rifiuti o nel luogo dove si effettua il recupero/smaltimento degli stessi rifiuti;
- f) durante lo svolgimento delle campagne di attività devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico-sanitario;

- g) qualora nello svolgimento delle campagne di attività vengano originate acque reflue dovrà essere prodotta apposita istanza di autorizzazione per lo scarico delle medesime, fermo restando la possibilità della gestione come rifiuto liquido;
- h) l'attività di trattamento da svolgere con l'impianto mobile in argomento deve avvenire evitando la formazione di emissioni in atmosfera, a tal fine la Ditta deve porre in essere tutte le misure e gli accorgimenti ritenuti necessari, fermo restando la necessità di inoltrare apposita istanza di autorizzazione in relazione alle specifiche esigenze delle singole campagne di attività;
- i) dovranno essere mantenuti sempre attivi ed efficienti i sistemi di abbattimento delle polveri (dispositivo di dispersione di acqua atomizzata prodotta da nebulizzatori installati sull'impianto) provvedendo nel contempo all'umidificazione del materiale anche durante le fasi di movimentazione, al fine di evitare la produzione di emissioni diffuse;
- l) ai rifiuti trattati con l'impianto e destinati allo smaltimento o a recupero dovrà essere attribuito (in sede di campagna di attività) il corretto e più aderente codice CER a seguito della classificazione ed anche tramite, ove occorra, caratterizzazione analitica;
- m) l'utilizzo dell'impianto è vietato quando la classificazione di rifiuti pericolosi è derivante dalla presenza di amianto in quanto il trattamento di tali rifiuti potrebbe originare la formazione di fibre libere nell'ambiente;
- n) i rifiuti speciali derivanti dall'attività di trattamento (ferro, vetro, carta, plastica, legno, ecc.) dovranno essere raccolti in appositi container, gli stessi andranno gestiti secondo le modalità ed i tempi del "deposito temporaneo" di cui all'art. 183 - comma 1 - lettera bb) - del D.Lgs. n. 152/2006 e successivamente dovranno essere avviati al recupero o allo smaltimento, a cura del produttore o detentore, presso impianti autorizzati;
- o) dovranno essere previsti siti di stoccaggio ben distinti ed immediatamente identificabili dei rifiuti da trattare rispetto a quelli già trattati;
- p) lo stoccaggio ed il trattamento dei rifiuti dovrà essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee evitando la miscelazione di diverse categorie di rifiuti pericolosi, ovvero, i rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi e altri materiali;
- 2) **stabilire** che il titolare della presente autorizzazione, prima di dare inizio alle singole campagne di attività sul territorio nazionale dovrà comunicare, **almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto**, all'Arpa (in Emilia Romagna) o alla Regione/Provincia (nei casi in cui non siano intervenuti specifici atti di delega) ed al Comune nel cui territorio si trova il sito prescelto, le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività complete di:
- una copia del presente provvedimento di autorizzazione;
 - una relazione di compatibilità, rispetto alla tutela dell'ambiente, della salute pubblica ed alla conformità urbanistica (con riferimento a tutti gli atti di pianificazione relativi), dell'attività di trattamento con il sito prescelto dalla Ditta per l'installazione dell'impianto mobile; la relazione dovrà riferirsi, tra l'altro, anche ad eventuali fasi produttive e strutture già presenti presso il sito prescelto e dovrà anche contenere una stima dei quantitativi di rifiuti da trattare ed una presunta durata della campagna di attività di trattamento;
 - una relazione di previsione dell'impatto acustico, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L. n. 447/1995, da redigersi da parte di tecnico abilitato ai sensi dell'art. 2 - commi 6 e 7 della medesima L. n. 447/1995, sulla base delle disposizioni e criteri tecnici regionali emanati in materia (L.R. 09/05/2001, n. 15 e delibera G.R. 14/04/2004, n. 673), qualora l'attività venga svolta, anche in tempi e per periodi diversi, presso la sede dell'Azienda o siti di stoccaggio permanente o di messa in riserva di rifiuti;
 - nel caso invece di "attività temporanea" presso siti diversi o nell'ambito di cantieri, in alternativa alla relazione di cui sopra, potrà essere fatto ricorso al regime di deroga dei limiti acustici ai sensi dell'art. 6 - comma 1 - lettera h) - della L. 26/10/1995, n. 447, nei termini indicati dall'art. 11 della L.R. 09/05/2001, n. 15, e con le modalità tecniche e procedurali previste dalla Delibera G.R. 21.01.2001, n. 45;

- 3) **stabilire** inoltre che la comunicazione relativa a campagne di attività da svolgere nel territorio di altre province dovrà essere inviata per conoscenza anche all'Arpae di Piacenza;
- 4) **stabilire** infine che, ai sensi dell'art. 208, comma 11 - lettera g) - del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – il titolare della presente autorizzazione dovrà prestare, entro il termine di **90 giorni dalla data di adozione del presente atto**, pena la revoca - previa diffida - dell'autorizzazione stessa in caso di inadempienza, una garanzia finanziaria a copertura dei costi di smaltimento e/o recupero degli eventuali rifiuti rimasti all'interno dell'impianto o di bonifica che si rendesse necessaria dell'area e delle installazioni fisse e mobili, ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle operazioni anzidette, nel periodo di validità della garanzia stessa;
- 5) **quantificare** la garanzia finanziaria di cui sopra, a termini dell'art. 5 - punto 5.4 della deliberazione G.R. n. 1991 del 13/10/2003 e della Legge n. 1 del 24/01/2011, in **€ 300.000,00** (€ 500.000,00 per impianti mobili di smaltimento e recupero di rifiuti con riduzione del 40% per impresa certificata UNI EN ISO 14001) e di specificare che la garanzia stessa potrà essere costituita nei seguenti modi, così come previsto dall'art. 1 della L. 10/06/1982, n. 348:
 - da reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924 n. 827 e successive modificazioni, da versare presso la Tesoreria di Arpae gestita dall'UNICREDIT S.p.a. - via Ugo Bassi 1 - Bologna;
 - da fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12/03/1936, n. 375, e successive modificazioni;
 - da polizza rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate al rilascio di polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso Enti Pubblici ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi ed iscritte all'Albo IVASS;
- 6) **dare atto** che la suddetta garanzia finanziaria dovrà essere inviata a questa Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) dell'Arpae di Piacenza indicando come soggetto beneficiario l'Arpae - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna - via Po 5 - 40139 BOLOGNA (P.IVA/C.F. - 04290860370);
- 7) **evidenziare** la scadenza della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di 2 anni (quindi fino al **07/05/2023**);
- 8) **precisare** che qualora si verifichi l'utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria, la garanzia stessa, in caso di continuazione dell'attività, dovrà essere ricostituita a cura della Ditta autorizzata, nella stessa entità di quella originariamente determinata con il presente atto autorizzativo;
- 9) **riservarsi** la facoltà di chiedere, prima della scadenza dei termini, il prolungamento della validità della garanzia medesima qualora emergano, a seguito delle verifiche attuate dalle autorità di controllo, effetti ambientali direttamente connessi alla suddetta attività di smaltimento;
- 10) **dare atto** inoltre che il titolare della presente autorizzazione è tenuto al rispetto degli artt. 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006 (MUD, registri di carico/scarico e formulari di identificazione);
- 11) **dare atto** infine che il presente provvedimento non comporta spese né riduzione di entrata.

**Sottoscritta dalla Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.